Sentenza n. 6369/2018 pubbl. il 06/06/2018 RG n. 23555/2017 Repert. n. 4606/2018 del 06/06/2018

N. R.G. 23555/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 23555/2017

tra

ATTORE/I

CONVENUTO/I

Oggi 6 giugno 2018 ad ore 10.30 innanzi al dott. Claudio Antonio Tranquillo, sono comparsi:

Per

"Pavv.

in sost. avv.

Per!

.. l'avv.

in sost, avv.

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti si riportano agli atti.

L'avv. contesta la produzione sub 18 di parte avversa in quanto avvenuta tardivamente, insieme alla comparsa conclusionale. L'avv. precisa che si tratta di un aggiornamento contabile rispetto a un estratto conto già prodotto. Il giudice non ammette la produzione, essendo avvenuta in una con la precisazione delle conclusioni a istruttoria già chiusa a seguito del rinvio ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

Previa camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.

il Giudice

dott, Claudio Antonio Tranquillo

ato Dat Tranquillo Claudio Antonio Emesso Dat Arubapec S.P.A. NG CA 3 Seta#. 7bd916c211f7707ba76ad91758df33 ato Dat Corregia Lucia Emesso Dat Arubapec S.P.A. NG CA 3 Seta#. 7a6014df20945633b61f519865786d7

Sentenza n. 6369/2018 pubbl. il 06/06/2018 RG n. 23555/2017 REPUBBLICA ITAL Repert. n. 4606/2018 del 06/06/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SESTA CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Antonio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23555/2017 promossa da:

. (C.F.

con il patrocinio dell'avv.

elettivamente domiciliato in

1 presso il difensore avv.

ATTORE

contro

_ (C.F.

, con il patrocinio dell'avv.

elettivamente domiciliato in ·

) presso il difensore avv.

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Per

, come sopra rappresentata e difesa, richiamate le istanze istruttorie avanzate nelle precedenti difese ed, in particolare, consulenza tecnico-contabile sul quesito sub A) del § 1 della memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c., oltre all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. sub § 2 della medesima memoria, da intendersi qui integralmente richiamate e reiterate, precisa le proprie conclusioni, chiedendo all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, di voler:

a. in via principale, accertare che il tasso di interesse di mora pattuito nel contratto di locazione finanziaria n. del 12.2.2007 è illegittimo ed usurario per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 1815, c.2, c.c., la nullità delle clausole del contratto di locazione finanziaria relative al tasso di interesse di mora o, comunque, accertare la non debenza degli interessi a qualunque titolo versati, condannando

) a restituire a tutti gli importi ricevuti sino alla data dell'1.6.2016 a titolo di interessi, da quantificarsi nella misura di euro 1.006.358,00 o in quella maggiore o minore da ritenersi di giustizia, oltre gli interessi versati o da versarsi a qualunque titolo sino alla scadenza della locazione finanziaria, come successivamente integrata e modificata, il tutto oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, e rideterminando l'ammontare di ciascuna rata dall'1.7.2016 o dalla data che sarà ritenuta di giustizia sino a scadenza del contratto di locazione finanziaria, limitandolo al rimborso della sola quota capitale

b. dichiarare, ex art. 117, co. 6, Tub, la nullità delle clausole dell'atto integrativo del 3.10.2013 relative al tasso leasing ed ordinare, ex art. 117, co. 7, Tub, la sostituzione del relativo tasso con il tasso minimo dei Bot registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, condannando il

) a restituire a . l'importo di euro 480.768,90 a far data dal 12.2.2007, o, in subordine, di euro 355.537,28 a far data dal 3.10.2013, illegittimamente ricevuto a titolo di interessi sino alla data odierna, oltre gli importi medio tempore versati a tale titolo in misura eccedente gli interessi al rendimento minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali, il tutto oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, nonché a rideterminare l'ammontare di ciascuna rata dall'1.6.2018 o dalla data che sarà ritenuta di giustizia sino a scadenza del leasing, corrispondendo una rata mensile ovvero al tasso minimo dei Bot registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, minore o maggiore, che sarà ritenuto di giustizia; c. in vía subordinata a quanto sopra indicato sub. b), dichiarare la nullità exartt. 1346, 1418 e 1419, co. 2, c.c.

delle clausole relative al tasso leasing, ordinando la sostituzione del tasso 'indeterminato' con quello 'legale' ex

Sentenza n. 6369/2018 pubbl. il 06/06/2018

RG n. 23555/2017

art. 1284 c.c., condannando

n 4606/2018 del 06/06/2018

importi illegittimamente ricevuti a titolo di interessi in misura superiore al tasso legale sino alla data odierna, il tutto oltre interessi legali dalla data dei singoli pagamenti, nonché a rideterminare l'ammontare di ciascuna rata dalla data di conclusione del contratto o dalla data che sarà ritenuta di giustizia sino a scadenza del leasing, comprensive della quota capitale oltre interessi al saggio legale ex art. 1284, co. 3, c.c.;

d. in alternativa e/o in via subordinata a quanto sopra previsto sub. b) e c), condannare

quantomeno l'importo di euro 375,799,17 illegittimamente ricevuto a titolo di interessi dal 12.2.2007 sino alla data dell'1.12.2017, o, in subordine, di euro 186.832,55 illegittimamente ricevuto a titolo di interessi dal 3.10.2013 sino alla data dell'1.12.2017, così come calcolati nella C.T.U., nonché a rideterminare l'ammontare di ciascuna rata futura sino a scadenza del leasing ed a restituire gli interessi medio tempore versati in eccesso;

e. in via ulteriormente subordinata, condannare

) a restituire a

) a restituire a

l'importo di euro 6.170,34 illegittimamente ricevuto a titolo di interessi dal 3.10.2013 sino alla data dell'1.12.2017, così come calcolati nella C.T.U., nonché a rideterminare l'ammontare di ciascuna rata futura sino a scadenza del leasing secondo il corretto tasso leasing ed a restituire gli interessi medio tempore versati in eccesso;

f. in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, ivi compresa la restituzione delle spese versate per la consulenza tecnica, con espresso riconoscimento del rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. n. 55 del 10.3.2014 o, in subordine, nella misura che sarà ritenuta di giustizia, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.

In via istruttoria, ove l'Ill.mo Giudice adito non ritenga possibile addivenire ad una condanna nel termini sopra indicati, si insiste affinché la causa sia rimessa sul ruolo e sia disposta un'intégrazione di consulenza tecnica sul punto al solo fine di determinare il quantum della pretesa, con i quesiti già proposti nella memoria istruttoria depositata nel presente giudizio di seguito riepilogati:

A) Quanto ai tassi usurari

- determini il CTU il valore del tasso di mora ab origine in base alle condizioni economiche pattuite tra le parti e lo confronti con il tasso soglia di usura (categoria leasing) nel periodo di riferimento;

B) Quanto al tasso 'leasing'

- calcoli il CTU, in forza delle condizioni contrattuali pattuite tra le parti al momento della conclusione del contratto, l'ammontare del canone fisso mensile periodico e lo confronti rispetto a quello indicato sul contratto, tertendo in considerazione che al debito residuo dovrà sottrarsi il valore, non attualizzato, dell'opzione finale;
- nel caso vi sia una discrasia tra il canone ricalcolato dal CIU e quello indicato dalla banca, provveda il CIU a:
- a) determinare tale differenza;
- b) ricalcolare il T.A.N. corrispondente al valore del canone fisso periodico indicato sul contratto, tenendo in considerazione quanto già detto sulla metodologia di calcolo del debito residuo;
- c) nel caso vi sia una discrasia tra il T.A.N. ricalcolato secondo l'ipotesi sub b) precedente e il TAN/Tasso Leasing indicato sul contratto, ridetermini il CTU, ex art. 117, c 7, TUB, gli importi dei canoni fissi mensili periodici sostituendo il relativo tasso con il tasso minimo dei Bot registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto ò, in via subordinata o alternativa, con il tasso legale ex art. 1284 c.c;
- d) moltiplicare la differenza di cui al punto sub a), per il numero dei canoni trascorsi tra la data di stipula del leasing fino alla data di notifica dell'atto di citazione;
- e) moltiplicare la differenza di cui al punto sub a), per il numero dei canoni rimanenti tra data di notifica dell'atto di citazione fino alla naturale estingione del Leasing;
- in ogni caso, calcoli il CTU, secondo le formule di legge come meglio indicate nella perizia depositata sub. doc. 5 e doc. 9, il "tasso leasing" o "tasso interno di attualizzazione" alla data del 7.10.2013
- nonché il TAN corrispondente al Tasso Leasing indicato sul contratto, se diverso di quello indicato e pubblicizzato dalla Banca nel contratto di locazione finanziaria, ricalcoli ex art. 117, c. 7, TUB gli importi delle rate dovute sostituendo il relativo tasso con il tasso minimo dei Bot registrato nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, in via subordinata o alternativa, con il tasso legale ex art. 1284 c.c.

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e con espresso diniego a trattare domande

nuove ex-adverso eventualmente proponende - e ferma la Repert. n. 4606/2018 del 06/06/2018 mancata accettazione del contraddittorio con le eventuali domande nuove ex-adverso rassegnate con la prima memoria - rigettare in toto le domande avversarie perché pretestuose e totalmente infondate in fatto e diritto.

Con vittoria delle spese di lite.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte attrice utilizzatrice nell'ambito di un rapporto di leasing, ha convenuto in giudizio il concedente Ha allegato il carattere usurario del rapporto, nonché la pubblicità ingannevole, essendo il tasso effettivo superiore al tasso leasing indicato. In ordine all'usurarietà in forza degli interessi di mora, si osserva quanto segue.

Non appare soverchio zelo attardarsi sul tema della sommàtoria dei tassi d'interesse, attesi gli equivoci sul punto. Al riguardo, nessuna norma di legge, né la sentenza di Cassazione n. 350/2013, consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia (in particolare, la sentenza citata si limita al contrario a sancire la possibilità che anche il tasso di mora singolarmente considerato sia usurario: ma su ciò infra). In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero al più risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Anche là dove, come frequentemente avviene, le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell'interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell'interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest'ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull'interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest'ultimo. In sostanza, quindi, un cumulo del tasso corrispettivo e del tasso di mora potrebbe rilevare non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia (come invece sostenuto dalla difesa attorea), ma al più con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all'inadempimento del mutuatario e alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.

Premesso quanto *supra*, si ritiene che né gli interessi né il tasso di mora possano assumere rilievo ai fini dell'usura (e quindi i primi neppure possono essere sommati agli interessi corrispettivi o ad altre spese per affermare l'usurarietà del contratto). Si consideri quanto segue.

1) Il tasso di mora ai sensi dell'art. 1284 c.c., in difetto di accordi *inter partes*, è pari a quello previsto dalla normativa speciale sui ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali; ora, l'art. 2 lett. e) d. lgs. n. 231/2002 prevede che il tasso degli interessi di mora sia pari a un tasso di riferimento (sancito dal ministero dell'economia e delle finanze e avente cadenza sostanzialmente semestrale, ex art. 5 d.lgs. cit.) maggiorato di otto punti percentuali: ciò per le transazioni concluse dall'1.1.2013; in precedenza l'incremento previsto era di sette punti percentuali, e assumeva come tasso base un tasso di riferimento della Bce meglio descritto nella previgente lettera della disposizione. Ora, si sono dati dei casi in cui il tasso soglia è risultato inferiore al tasso di mora (per es. al 27.6.2006 il tasso soglia per i leasing di valore superiore a € 50.000 era pari all'8,04%, mentre il tasso di mora legale e suppletivo era del 9,25%): tuttavia un tasso legalmente stabilito non può essere anche usurario. Consegue, per evitare l'impasse, rivedere la premessa e ipotizzare che gli interessi moratori non possano essere usurari (ancorché

si possa sostenere che lo sforamento del tasso soglia sia giustificato in ragione della hatura dei rapporti assoggettati al d.lgs. cit.: in sostanza forniture, per solito pagabili ai classici tre mesi data fattura; nel caso dei tassi soglia, invece, il riferimento è a finanziamenti di corso normalmente assai più lungo).

2) Il t.e.g.m., sulla cui base viene calcolato il tasso soglia, non viene calcolato facendo riferimento ai tassi d'interesse moratori, ma solo a quelli corrispettivi. Non esiste un tasso soglia degli interessi moratori, ma solo di quelli corrispettivi. Consegue che applicare quest'ultimo puramente e semplicemente anche agli interessi moratori significa dare vita a un'applicazione priva di base normativa, che in caso di interpretazione estensiva (tasso soglia calcolato con riferimento agli interessi corrispettivi da riferirsi anche agli interessi moratori) sarebbe priva di razionalità, e censurabile quantomeno ex art. 3 Cost. in quanto 1) applicherebbe la legge in difetto dei necessari provvedimenti di sostanziale attuazione all'ipotetica volontà del legislatore (i.e. la determinazione del tasso soglia di mora), e inoltre 2) finisce per omologare situazioni diverse (già solo nella prassi il tasso di mora è ben diverso, e più elevato, di quelli corrispettivi), violando il principio di eguaglianza di trattamento, del quale è corollario l'illegittimità di disciplinare allo stesso modo situazioni in realtà diverse; inoltre 3) è chiaro che una sanzione calcolata su determinata presupposti fattuali, applicata a una fattispecie relativa a ben altri elementi costitutivi, appare intrinsecamente irragionevole.

3) L'art. 1 c. I d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, sancisce che "ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 2° comma c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". Il riferimento "a qualunque titolo" potrebbe significare "anche a titolo di interessi moratori" (e in tale senso si richiama anche la relazione governativa di accompagnamento al decreto legge). Tuttavia, il decreto citato sancisce una definizione ai fini applicativi dell'art. 644 c.p., che pure continua a richiamare alla lettera il concetto di interessi "corrispettivi" (ovvero che pacificamente vi si riferiva, come l'art. 1815 c.c.: efr. infra pt. 7), e che al comma quarto opera un riferimento, ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario, delle "commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese [...] collegate all'erogazione del credito", ossia costi effettivamente sostenuti (e non solo potenziali, come gli interessi dovuti per il caso di mora) in relazione poi all'elemento della "erogazione" del credito, ossia in vista del momento fisiologico della messa a disposizione della moneta. Va da sé allora che non è possibile ampliarne l'ambito del significato proprio dell'articolo 644 c.p., posto che diversamente si finirebbe per darne un'interpretatio abrogans laddove il riferimento è al "corrispettivo". La relazione governativa può illustrare sull'intenzione del legislatore, ma non può certo supplire alle mancanze di un testo legislativo che, per come strutturato, non si riferisce agli interessi moratori.

Gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo (il rapporto di un tasso a un capitale), ma integrando per il resto un risarcimento del danno in via forfettaria. Cass. n. 5286/2000 afferma in senso contrario l'esistenza di un principio di omogeneità di trattamento degli interessi, argomentando sulla base dell'art. 1224 c.c., ma si tratta all'evidenza di argomento alquanto fragile, posto che l'omogeneità deducibile dalla norma è relativa solo al quantum degli interessi (e tenuto altresì conto del fatto che la presunta omogeneità appare smentita nel momento in cui la medesima disposizione sancisce che gli interessi moratori in misura legale sono dovuti anche se non erano previsti interessi corrispettivi). Ora, rispetto a tali interessi, difetta come già evidenziato l'indicazione di un tasso soglia specifico (sul punto, da ultimo, Cass. n. 12965/16, che afferma una radicale inapplicabilità della disciplina antiusura nel caso di impossibilità di raffronto tra il concreto dato contrattuale e quello rilevato dalla Banca d'Italia, per come calcolato: con riferimento, nel caso concreto, alla commissione di massimo scoperto).



Con riferimento poi alla valutazione degli interessi di mora quale componente del Costo effettivo del credito (si parla di t.a.e.g., ma in senso improprio, posto che lo stesso si applica solo ai contratti con i consumatori: cfr. art. 123 d. lgs. n. 385 del 1993; non di meno la prassi è nel senso di indicare tale termine ogni qual volta occorra valutare il costo effettivo del credito), e in ipotesi tali da determinare il superamento del tasso soglia, si osserva quanto segue.

Occorre premettere che la Banca d'Italia calcola il tasso soglia sulla base del c.d. t.e.g.m., nel cui ambito, secondo le istruzioni operative per il relativo calcolo, non viene rilevato anche il tasso di mora; ciò in considerazione della sua natura non remunerativa. In questo caso, ci si avvede subito che rapportare il tasso effettivo di un singolo contratto, comprendendovi anche il tasso di mora, significa operare un rapporto tra entità non omogenee.

Ciò ovviamente non è di per sé risolutivo, perché la Banca d'Italia non è autorità dotata di potere normativo in materia, sicché le relative procedure non sono vincolanti per il privato (e tanto meno per il giudice), ma è senz'altro indicativo.

Per inciso, si nota una certa contraddizione nei decreti ministeriali rispetto alle rilevazione della Banca d'Italia: tale contraddizione consiste nel riportare all'interno della nota metodologica dei decreti ministeriali di rilevazione del t.e.g.m., sia pure in termini di indicazione non cogente, un rilevamento statistico (alquanto incerto dal punto di vista della natura dell'attività di rilevamento a monte; il riferimento è infatti al complesso delle operazioni creditizie del 2002) secondo il quale il tasso di mora sarebbe mediamente maggiore di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi corrispettivi. Si osserva che una simile rilevazione, entrata a fare parte per solito dei d.m. indicatori del tasso soglia (da ultimo all'art. 3 c. 4 decreto del 24.6.2016) genera più incertezze applicative che altro; ciò 1) per la natura stessa della disposizione, che non appare prescrittiva ma quasi informativa, 2) perché, si ripete, si parla di un rilievo al 2002, in relazione alle operazioni creditizie complessivamente considerate, i cui tassi soglia sono invece calcolati ciascuno ogni singolo trimestre: in questo contesto, dare quindi rilievo a una rilevazione del 2002 appare dayvero eccentrico. Si consideri allora sia pure per incidens che tenendo conto anche di quanto rilevato sub pt. 2, sostenere il carattere usurario degli interessi di mora comporterebbe, stante la natura sanzionatoria dell'art. 644 c.p., ravvisare il relativo reato benché non sussista un'idonea rilevazione del tasso medio moratorio, e quindi un correlativo tasso soglia; col ché, appare facile prevedere una censura d'incostituzionalità della disposizione così interpretata, tenuto conto che da un punto di vista oggettivo l'usura è tale, o non è, sia dal punto di vista penale che civile (1).

6) Occorre comunque osservare che se s'intende far valere la rilevanza della mora dal punto di vista del costo effettivo del credito (allegando l'usurarietà di quest'ultimo), non si può avere riguardo al tasso, bensì al più ai soli interessi effettivamente praticati e applicati in corso di rapporto, e a questo punto con riguardo all'intero capitale e alla sua durata (o a tutto voler concedere, al capitale residuo), e non certo valutando l'incidenza percentuale degli interessi di mora sulla sorte capitale (perché poi non sull'intera quota?) della singola rata (c.d. tasso effettivo di mora); e tenendo conto che nella pluralità dei casi, in caso di finanziamento con rimborso rateale (come per es. tipicamente nel caso del leasing) il ritardo nel pagamento della singola rata genera interessi di mora solo sulla singola rata, e non sull'intero capitale, appare ulteriormente erroneo riferire il tasso di mora all'intero capitale dovuto quale prova di un costo del credito superiore al tasso soglia. In considerazione di ciò, appare difficile che gli interessi

¹ Peraltro, quand'anche la banca d'Italia procedesse a rilevare e a quantificare un tasso soglia specificamente moratorio, resterebbe il fatto che non può essere una fonte secondaria a decidere se anche gli interessi moratori possono integrare la fattispecie di reato di cui all'art. 644 c.p. Compete solo al legislatore individuare l'area dell'illecito penalmente rilevante (cfr. Corte cost. n. 26/1966), e la normazione secondaria può solo specificarla, ma non dare vita a fattispecie frutto di una scelta legislativa mancata o equivoca. Consegue che in presenza di una simile rilevazione, occorrerebbe pur sempre affrontare prima il punto sviluppato sub 3) della motivazione.



moratori concretamente maturati in corso di inadempimento del rapporto ammontino complessivamente a una misura tale da "sfondare" il tasso soglia: nei fatti, il rapporto verrà risolto ben prima. Va da sé che pertanto non rileva neppure l'ipotesi di un tasso di mora eguale al tasso soglia; non basta affermare che una qualunque spesa determinerebbe il superamento del tasso soglia; e ciò perché, si ripete, la mora rileva al più come costo effettivo, e quindi occorre prendere in considerazione solo gli interessi di mora effettivamente maturati (discorso analogo vale per le ulteriori spese collegate all'inadempimento). Consegue l'implausibilità di concetti quali quelli di tasso effettivo di mora, o di tasso annuo effettivo nominale di mora, quando "sganciati" dai costi concretamente sostenuti dal debitore (2). 🤾

Comunque sia, l'impostazione volta a qualificare come costo del credito l'interesse moratorio appare erronea, perché solo una visuale economicistica, volta a ricomprendere siccome "costo" di un prestito gli interessi di mora, può obliterare la differenza di funzione tra i due tipi di interesse che è I) nella natura delle cose (l'economista vede nel tasso d'interesse solo un "saggio di sostituzione intertemporale" - ossia ciò che rende indifferenti due diverse somme disponibili in momenti diversi nel tempo -, o andando oltre, il "costo" per la rinuncia alla liquidità; ma in tale modo si priva della possibilità di capire come mai il tasso di mora sia sempre maggiore di quello corrispettivo; è evidente infatti che un conto è una rinuncia alla liquidità volontaria, un conto è quella imposta al creditore dal debitore moroso), II) nel punto di vista del legislatore (cfr. supra, pt. 3: l'art. 644 c.p. parla di interessi corrispettivi) e III) anche nella definizione legislativa della mora, che sub art. 117 c. 4 d. lgs. cit. viene definita come un "maggiore onere", in contrapposizione letterale al "prezzo" e "condizione praticate"; né può certo ritenersi che il tasso di mora rientri nel concetto di "servizio accessorio" di cui all'art. 121 c. 2 d. lgs. cit. (il quale, si noti, si collega in modo evidente al c. 1, lett. m), avente a oggetto proprio la definizione di t.a.e.g. (3)). IV) Infine, si deve notare l'assurdità di considerare come costo un quid che dipende unicamente dalla condotta imputabile al debitore, e non certo del creditore, vale a dire l'inadempimento; che a questo punto il debitore, nella logica qui avversata, avrebbe interesse a coltivare per fare maturare in misura tale da determinare lo sfondamento del tasso soglia (anche se si è visto che ciò in pratica è sostanzialmente impossibile). Tale interpretazione, chiaramente paradossale, non può essere accolta (4).

⁴ Si noti che la direttiva comunitaria 2008/48/UE, art. 19, nel disciplinare il contenuto del c.d. Taeg, prevede al comma 1 "1. Il tasso annuo effettivo globale che, su base annua, rende uguale il valore attualizzato di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese) futuri o esistenti pattuiti da creditore e consumatore, è calcolato con la formula matematica che figura nella parte I dell'allegato l'. Ma come si può considerare un interesse di mora un pagina 7 di 14



Con riferimento alla pretesa di determinare un Tasso effettivo nominale di mora (sovente chiamato T.A.N.MO), tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di TAEG, senza tenere conto che quest'ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all'erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all'interesse moratorio, che invece dipende non dall'erogazione del credito, quanto piuttosto dall'inadempimento del debitore. La pretesa di ricostruire un tasso complessivo calibrato sul tasso di interesse moratorio, quindi, risulta privo di una sua attendibilità logica, prima ancora che giuridica, se solo si consideri come la nozione di TAEG si giustifica al fine di determinare il costo effettivo complessivo del mutuo e in tale contesto non possono che assumere rilievo i soli interessi corrispettivi, ossia la voce che comporta e rappresenta "il costo" del denaro mutuato, secondo una pattuizione ex ante predeterminabile al momento del perfezionamento del contratto. Ben diversa è la situazione riguardo agli interessi moratori, dal momento che essi non rappresentano il costo del denaro mutuato e la relativa incidenza, oltre a essere evidentemente solo eventuale, in quanto dipendente da un eventuale inadempimento, per ovvie ragioni non è preventivamente quantificabile anche nella sua incidenza, non potendo le parti sapere al momento della conclusione del contratto se e per quanto tempo il mutuatario sarà inadempiente e, quindi, per quanto tempo decorreranno gli interessi di mora.

³ Cfr. sul taeg la nota che segue,

- 7) Negare la sanzione di cui all'art. 1815 c.c. del venire meno dell'orbligo di interessi in relazione agli interessi moratori non significa lasciare il debitore in balia del creditore, atteso che permane la tutela di cui all'art. 33 c. 2 lett. f) codice consumo, nonché la possibilità di riduzione a equità ex art. 1384 c.c. negli altri casi,
- 8) L'art. 1815 c.c. si riferisce agli interessi corrispettivi; il secondo comma deve essere letto in relazione al primo, che contempla una norma relativa alla struttura del contratto (l'art. 1815 c. I c.c. non avrebbe senso se riferito ai soli interessi moratori, perché in tale caso sarebbe superfluo, posto che basterebbero già gli artt. 1224 e 1282 c.c.). Ciò, si noti, rivela un'altra conclusione paradossale a carico dei sostenitori della tesi del carattere usurario anche degli interessi di mora; si consideri infatti che in caso di interessi corrispettivi usurari, nulla è dovuto in costanza fisiologica di rapporto, ma certo in caso di inadempimento non vi è motivo di derogare all'ordinaria responsabilità ex art. 1218 c.c., e conseguentemente alla produzione di interessi ex artt. 1282 e 1224 c.c. Se invece a essere entro il tasso soglia fossero gli interessi corrispettivi, e usurari quelli moratori, la tesì in contestazione comporta che nulla è dovuto anche in caso di ritardato pagamento. Si tratta, in altri termini, di un'asimmetria censurabile ex art. 3 Cost.
- 9) L'insieme di tali problematiche, o quantomeno gli aspetti più significativi delle stesse, non risulta essere stato esaminato da Cass, n. 350/2013, che ha ripreso ad applicare il concetto di interesse usurario anche ai tassi di mora, Argumentum ab auctoritatem: Corte cost, 25 febbraio 2002 n. 29: "il riferimento, contenuto nel D.L. n. 394 del 2000, art. 1, comma 1, agli interessi a qualunque titolo convenuti rende plausibile - senza necessità di specifica motivazione l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguarderebbe anche gli interessi moratori"; ora, a parte il fatto che si tratti di un inciso (pt. 2.2. della motivazione) integrante un mero obiter dictum (resta poi il dato di fatto che alla Banca d'Italia non è demandato di calcolare anche i tassi soglia sulla base dei tassi medi di mora), peraltro alquanto superficiale (il problema non è solo e tanto la lettera della legge, ma l'insieme delle implicazioni e dei problemi sistematici che una simile lettura comporta), le sentenze di Cassazione, alle quali rinvia la Corte costituzionale, risultario alquanto equivoche: così la n. 5324/2003 (che si limita in parte motiva a rinviare ai precedenti che seguono), sentt. n. 5286/2000 (su cui supra, pt. 4), n. 14899/2999 (che non è riferita a ipotesi di inadempimento e di interessi moratori, bensì a un caso di eccessiva onerosità sopravvenuta) e n. 1126/1999 (che afferma che la normativa si applica anche ai rapporti conclusi prima della 1, n, 108/1996 in relazione alla parte di rapporto ancora in corso). In nessun caso quindi la questione, peraltro neppure affrontata con soverchio zelo, ha costituito la ratio decidendi delle sentenze (così anche la più recente sent. n. 602/2013, che rinvia a Cass. n. 5324/2003). Del pari apodittica sul punto Cass. n. 350/2013. Del resto, l'opinabilità dell'interpretazione fatta propria dalle suddette sentenze è implicitamente contestabile sulla base dei principi espressi, sia pure in altro contesto, da altre sentenze della suprema Corte, tra cui la recente Cass, n. 12965/2016 (cfr. supra, pt. 4).

"impegno", nascendo proprio dall'inadempimento, ossia dalla violazione dell'impegno principale? Più in radice: considerare gli interessi di mora come un costo di un finanziamento significa ipotizzare un contraente homo oeconomicus che valuta se gli conviene adempiere o meno; con il ché la categoria generale dell'obbligazione dovrebbe essere riletta nel senso che anziché ricorrere un vincolo di prestazione e solo in subordine una responsabilità per inadempimento, ricorrerebbe un'obbligazione alternativa, dove prestazione principale e risarcitoria sono sullo stesso piano, a scelta del debitore. Tale tesi, a tutto voler concedere, si pone in evidente contrasto con la politica legislativa di tutela del credito (cfr. l'art. 614-bis c.p.c.; ovvero l'art. 48bis del d. lgs. n. 385/1993), e appare non condivisibile sul piano etico, svalutando fortemente la rilevanza del momento debitorio in favore di quello della responsabilità: con ripercussioni anche sul piano economico, attesa la vanificazione del contratto quale strumento di programmazione dei propri affari.

A

È stata disposta ctu, avente a oggetto il seguente quesito. Repert n. 4606/2018 del 06/06/2018 accertamenti, verifichi il ctu se nel corso del rapporto sia stata data corretta applicazione del tasso leasing convenuto tra le parti in data 7.10.2013 tramite l'atto integrativo; in caso di difformità verifichi il ctu le poste effettivamente dovute, quelle versate, e l'eventuale residuo saldo a favore di parte attrice, sia tenendone conto del prezzo di riscatto sia non tenendone conto "Al ctu, proceduto alla ricostruzione dell'intero rapporto contrattuale (oggetto in corso di esecuzione di due modifiche) a partire dal 2007; 2) ha rilevato che "il piano di ammortamento concordato tra le parti non aveva le caratteristiche tipiche dei piani di ammortamento cosiddetti alla "Francese" o alla "Italiana". I piani di ammortamento indicizzati di volta in volta pattuiti, infatti, prevedevano ab origine delle rate di importo differente a seconda del periodo ma uguali tra loro all'interno del medesimo periodo, tale ripartizione è stata evidentemente concordata tra le parti al fine di stabilire un piano di rimborso in linea con le loro esigenze ma ha dato come esito un piano di ammortamento irregolare che tra l'altro è stato rinegoziato con gli atti integrativi"; ha osservato che "non ha riscontrato un rilievo puntuale nel materiale fornito dal C.t.p. in merito allo sviluppo del piano e al relativo maggiore addebito effettuato dalla banca e non ha neanche riscontrato quali fossero effettivamente i conteggi utilizzati dal perito per giungere alle conclusioni finali della perizia".

Ciò premesso, il ctu "ha riconciliato l'intero piano senza riscontrare particolari irregolarità negli addebiti che divergessero da quanto riportato nei piani di ammortamento della banca dalla data di stipula del primo contratto del 2007 fino all'ultimo atto integrativo del 2013".

Poste tali basi, il ctu ha proceduto è passato a verificare il corretto sviluppo dei piani di ammortamento, muovendo dall'assunto dell'operatività del c.d. tasso periodale.

"Si evidenzia inoltre che nelle condizioni generali del contratto stipulato in data 12 febbraio 2007 alla clausola "6. Indicizzazione e adeguamento del corrispettivo - Onerì di prelocazione" nel punto 12. lettera c. con riferimento alla metodologia di calcolo della rata in base al tasso di interesse indicizzato viene riportato quanto segue: "L'importo della nuova quota di canone dovuta dall'Utilizzatore alla Concedente viene calcolato imponendo l'uguaglianza del valore attuale ottenuto attualizzando al tasso periodale implicito in essere del contratto il valore corrente delle quote periodali di canone e il valore dell'opzione finale, con il valore attuale calcolato attualizzando il nuovo valore delle quote periodali al tasso nuovo tasso di riferimento indicizzato. Questa condizione contrattuale sottende una metodologia di calcolo del "tasso leasing" secondo la comune formula utilizzata nella prassi per queste tipologie di contratti. Inoltre si osservi che il contratto in questione era un atto integrativo pertanto il tasso derivava dall'indicizzazione del precedente contratto effettuata come sopra descritto".

Circa il concetto di tasso periodale, occorre precisare che generalmente infatti il Tasso Interno di Attualizzazione si sviluppa sulla base del "tasso annuo" mentre le società di leasing spesso utilizzano una metodologia che attualizza i flussi sulla base del "tasso periodale" ovvero sulla base del tasso annuo diviso per il numero di rate pagate in un anno. Secondo Assilea (i.e. l'associazione di categoria) infatti, "il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro." La suddetta precisazione si trova spesso nel contrati di leasing e implica lo sviluppo della formula di attualizzazione con un tasso periodale ovvero un tasso mensile, trimestrale o semestrale a seconda della periodicità della rata anziché un tasso annuo. In parole molto semplici, con il "metodo leasing" la rata è attualizzata con una formula che capitalizza gli interessi con la stessa periodicità dei canoni ovvero se il gli "semestrale" interessi (calcolati con · tasso semestrale) capitalizzati semestralmente implicando l'applicazione di interessi su interessi ogni sei mesi e se la rata è "mensile" gli interessi vengono capitalizzati mensilmente (sulla base del tasso mensile) implicando l'applicazione di interessi su interessi mese per mese. Operativamente, se non si applica la capitalizzazione, si ottiene un tasso leasing difforme e superiore rispetto a quello riportato in contratto.



Il problema è, ovviamente se tale criterio di calcolo trovasse fondamento contrattuale nel caso di specie. La risposta è positiva, perché se pure l'art. 6 citato si riferisce alla clausola di indicizzazione, il suo contenuto concreto, come supra riportato, riferisce la periodicità al calcolo di tutte le quote di canone (nonché, si noti, del valore dell'opzione finale), con ciò implicitamente dando atto della vigenza del criterio, da ritenersi di portata generale (ossia estesa anche al rapporto come modificato dagli atti integrativi, in quanto l'art. 6 è contenuto nelle condizioni generali del contratto per così dire iniziale (cfr. comunque infra, in ultima parte di sentenza).

Su tali premesse, il ha ritenuto che "il tasso riportato nel contratto in oggetto e denominato come "tasso leasing", in base a quanto riportato nelle condizioni generali, possa ricondursi alla definizione di "tasso interno di attualizzazione" riportata nella circolare di Banca d'Italia nr. 229 del 1999 e successivo aggiornamento n. 9 del 25 luglio 2003 ovvero:

"Per le operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e relativi interessi."

Oltre alla definizione sopra riportata si può fare inoltre riferimento all'Informativa di Assilea (Associazione Italiana Leasing) – "FAQ Leasing – Aggiornata a marzo 2016" – in cui si riporta quanto segue:

"Il tasso leasing come Indicato obbligatoriamente nei fogli informativi e nel documento di sintesi/contratto ai fini della Trasparenza delle condizioni contrattuali, è il Tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.".

La sola differenza rispetto a un tasso interno di rendimento normalmente inteso è quindi data dal fatto che quest'ultimo viene sviluppato su base annuale, in regime quindi di capitalizzazione semplice, laddove il t.i.r. in costanza di tasso periodale prevede un regime di capitalizzazione composta.

Il ctu, su queste basi, ha ritenuto la concordanza dei tasso leasing convenuti e dei relativi piani di ammortamento, con l'ulteriore osservazione che "la metodologia di attualizzazione adottata dalla banca risulta essere quella generalmente utilizzata nei contratti di leasing che rende il valore del tasso di attualizzazione (tasso leasing) prossimo al "Tasso Nominale Annuo" (TAN) seppure non perfettamente coincidente con quest'ultimo, come riportato da parte attrice. Il C.t.u. evidenzia tuttavia che nelle condizioni generali del contratto la banca esplicitava la metodologia utilizzata per l'attualizzazione delle rate e in particolare alla clausola "6. Indicizzazione e adeguamento del corrispettivo - Oneri di prelocazione" nel punto 12. Lettera c. con rifermento alla metodologia di calcolo della rata in base al tasso di interesse indicizzato viene riportato quanto segue: "L'importo della nuova quota di canone dovuta dall'Utilizzatore alla Concedente viene calcolato imponendo l'uguaglianza del valore attuale ottenuto attualizzando al tasso periodale implicito in essere del contratto il valore corrente delle quote periodali di canone e il valore dell'opzione finale, con il valore attuale calcolato attualizzando il nuovo valore delle quote periodali al nuovo tasso di riferimento indicizzato".

Il ctp di parte attrice ha contestato la metodologia di calcolo del ctu, osservando che ""Il criterio di calcolo del Tasso Leasing suggerito dalle Istruzioni di Banca d'Italia, essendo quest'ultimo definito in termini di "Tasso di Attualizzazione", coincide con il criterio del Tasso Interno di Rendimento (T.I.R.) che si può presumere (Le Istruzioni di Banca d'Italia non specificano la periodicità di espressione del tasso leasing - mensile, trimestrale, annua -, ma, per mera prassi, d'meno che non sia espressamente indicato si lascia intendere l'annualità) essere espresso su base, annua. Il T.I.R. segue le leggi

matematiche di c.d. capitalizzazione 'composta' o 'esponenziale'. Perianto, il lasso leasing, inteso in termini di T.I.R., non coincide con il 'tasso annuo nominale' (T.A.N:), poiché il primo è un tasso che segue le leggi di 'capitalizzazione composta' ed è un tasso 'effettivo' (T.A.E.), laddove il T.A.N. invece segue quelle di c.d. 'capitalizzazione semplice' ed è, appunto, un tasso 'nominale'."

In breve, per il ctp 1) il tasso leasing è un tasso interno di attualizzazione, ma 2) quest'ultimo si presume da esprimere su base annua, e dunque 3) si basa su regole di capitalizzazione semplice, ed è un tasso nominale (c.d. t.a.n.), mentre 4) il tasso interno di rendimento si basa sulle regola della capitalizzazione composta, e quindi 5) non è un tasso nominale, bensi un tasso annua effettivo (o t.a.e.). Corretto l'assunto, lo stesso è tale su un piano astratto, perché le condizioni contrattuali (l'art. 6 citato) evidenziano il ricorrere di un tasso periodale, da un lato, dall'altro, il contratto non riporta la dicitura (come in altri casi: cfr. per es. l'ipotesi di cui alla decisione Abf n. 6646/2017) "tasso leasing nominale annuo", bensì solo "tasso leasing".

Da ultimo, il ctu ha valutato l'ipotesi che l'importo previsto al fine di riscattare la proprietà del bene non fosse da comprendersi al fine del calcolo del tasso leasing. Il ctu ha precisato di non condividere il punto, perché tale valore deve essere in realtà considerato, 1) in quanto previsto nella definizione di tasso leasing della banca d'Italia, e 2) perché diversamente si dovrebbe eliminare anche il flusso finanziario che risulta incluso nel capitale iniziale finanziato (più precisamente: "il C.t.u. nello svolgimento delle analisi sopra riportate ha considerato anche l'opzione finale all'interno del piano finanziario sviluppato, al fine di mantenere quell'uguaglianza dei flussi finanziari riportati nel piano di ammortamento in conformità con la definizione del "tasso leasing" fornita da Banca d'Italia e riportata nella stessa Memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. a pag. 7 dove si dice: "Il 'tasso leasing', in base alle Istruzioni della Banca d'Italia, è, infatti, definito come "il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti" (cfr. nota all'art. 3 della sezione II, rubricata 'Contratti', delle Istruzioni della Banca d'Italia del 25.7.2003, applicabili ratione temporis al caso in esame)." In particolare, vista la definizione di Banca d'Italia in cui si dice "l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto" il C.t.u. ritiene che in matematica finanziaria se non si considera il flusso relativo all'opzione finale d'acquisto, per mantenere la suddetta uguaglianza, si debba eliminare anche il relativo flusso legato al costo dell'opzione finale attualizzato che risulta incluso nel capitale finanziato iniziale"). In senso contrario, il ctu ha riportato una decisione dell'Abf n. 6978/2016. Secondo la stessa, il valore suddetto non dovrebbe essere compreso nel calcolo del piano di ammortamento. "dall'esame delle condizioni generali applicabili al contratto di leasing, oggetto di controversia, emerge come l'acquisto del bene finanziato integrasse una mera facoltà dell'utilizzatore da esercitare "al termine del contratto" (cfr. art. 10 del Contratto versato in atti) e, pertanto, il prezzo previsto non rappresentasse un debito per quest'ultimo, salvo l'esercizio dell'opzione di acquisto. Ne consegue che, all'interno della quota capitale, sulla quale definire il piano di ammortamento degli interessi, non poteva essere compreso il prezzo per l'acquisto conclusivo del bene, trattandosi di debito meramente potenziale e, comunque, soggetto alla decisione dell'utilizzatore.

Conseguentemente, in parte qua il ricorso può trovare accoglimento e, come da domanda, va disposto che l'intermediario provveda a riformulare il piano di ammortamento applicabile al rapporto senza tenere conto del prezzo di riscatto del bene oggetto di leasing" (così la decisione citata). L'impostazione dell'Abf non può tuttavia essere condivisa.

A parte il fatto che la stessa si pone contro la definizione di tasso leasing della Banca d'Italia, permane la clausola contrattuale n. 6 riportata supra, la quale evidenzia come il valore del prezzo dell'opzione fosse da comprendersi ai fini del calcolo dell'attualizzazione dei flussi finanziari. Il carattere alcatorio del relativo esercizio non vale in altri termini a falsare il risultato finale del calcolo del tasso leasing.



In sintesi, l'elaborato finale del

conferma la corretta esecuzione del rapporto, del 06/06/2018

Per quanto concerne invece l'allegata erronea indicazione del tasso leasing (3,3507% anziché 3,65%) nel terzo atto integrativo (docc. 4, atto integrativo del 3.10.2013, e 5, perizia contabile), si osserva in prima battuta che una diversità del tasso leasing rispetto a quello effettivamente applicato appare del tutto fisiologica. Il tasso leasing altro non è che il tasso c.d. interno di attualizzazione, per effetto del quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato al netto delle imposte e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto al netto delle imposte.

Ciò premesso, una difformità tra il tasso di leasing (espresso su base annua nei fogli informativi: dove per definizione non è possibile "modulare" il tasso sulla base delle condizioni contrattuali rilevanti ai fini del tasso effettivo del rapporto, che verranno solo di seguito convenute) e il tasso effettivamente praticato (la cui indicazione non è imposta dalla legge) può dipendere da diverse variabili: dal pagamento in via eventualmente anticipata anziché posticipata degli interessi, dal fatto che il pagamento avvenga con cadenza/e inferiore/i all'anno (in base quindi alla rateazione dell'obbligo di restituzione), e ancora per via del fatto che l'imputazione della rata possa avvenire tanto al capitale che agli interessi (operazione implicitamente consentita dalla legge: l'art: 3 della delibera c.i.c.r. 9.2.2000 presuppone tale possibilità). Si tratta di elementi tutti indicati in contratto, nelle condizioni particolari (p. 4 doc. 1). Ciò si risolve a vantaggio della banca, con un suo arricchimento di fatto, e purtuttavia non significa che vi sia stata applicazione di un tasso d'interesse difforme dal tasso annuo nominale (né tantomeno viene in rilievo un fenomeno di anatocismo, per i motivi già ampiamente indicati supra), tenuto conto che l'indicazione relativa al tasso leasing e alla cadenzà infrannuale delle rate appare in contratto, e che il resto rappresenta uno sviluppo matematico del concreto programma negoziale. Nessuna norma impone poi di esplicitare l'operazione matematica necessaria per calcolare gli interessi. Infine si consideri che da un punto di vista contrattuale, il tasso leasing viene definito non solo sulla base di come definito nelle istruzioni di trasparenza della Banca d'Italia ("il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi"), bensì con la precisazione che "il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno standard di 365 gg. composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro". Se il primo criterio lascia presumere un calcolo del tasso interno di attualizzazione (TIR) normalmente inteso su base annua, la suddetta precisazione (che appare del tutto lecita, rappresentando uno sviluppo contrattuale del concetto di tasso leasing) comporta lo sviluppo della formula di attualizzazione anzitutto con un tasso periodale, ossia un tasso su base mensile, trimestrale o semestrale (a seconda della periodicità della rata) anziché un tasso annuo.

Ora, il concetto di tasso periodale (riconosciuto come coessenziale al fasso leasing dalla stessa attrice: pag. 6 prima memoria ex art. 183 c. VI c.p.c.) impone che a parità di montante e delle altre condizioni contrattuali (numero di rate, periodicità), ogni periodo (corrispondente a una rata) sia considerato per così dire una unità di durata a sé stante: con la conseguenza che il secondo periodo dovrà prendere a base, come capitale, il montante maturato nel primo periodo (e così via per i periodi successivi: rispetto ai quali, il montante del precedente si pone come base del successivo). Ciò comporta l'impiego di formule matematiche relative all'interesse composto (5), del quale il tasso leasing normalmente, in

⁵ Si precisa: non si tratta di applicazione nel corso del contratto di interessi composti, ma di individuazione di poste contrattuali tramite tale formula. Si applica l'interesse composto perché lo stesso in termini matematici deriva dal fatto che in caso di interesse semplice il montante si calcola tramite la formula M=K (1+it); il regime dell'interesse composto (derivante dal fatto che nel leasing il criterio contrattuale è quello del tasso periodale) si caratterizza per il fatto che viene in rilievo una capitalizzazione periodica degli interessi; quindi se per es. il pagina 12 di 14



quanto tasso annuo (nominale) che non tiene conto, laddove il per in 14606/2018 del 06/06/2018 impiegata per calcolare il tasso leasing) ne tiene invece conto.

La suddetta precisazione appare esiziale; lo sviluppo della formula di attualizzazione con un tasso periodale, ossia un tasso mensile, trimestrale o semestrale a seconda della periodicità della rata, anziché un tasso annuo, comporta ai soli fini del calcolo del tasso di leasing (ossia: senza dare vita a un fenomeno di anatocismo) che con il "metodo leasing" la rata debba essere attualizzata con una formula che capitalizzi gli interessi con la stessa periodicità dei canoni: se per es. il canone è semestrale, gli interessi (calcolati con tasso semestrale) vengono capitalizzati semestralmente, implicando l'applicazione di interessi su interessi ogni sei mesi; se la rata è "mensile" gli interessi vengono capitalizzati mensilmente (sulla base del tasso mensile) implicando l'applicazione di interessi su interessi mese per mese (si ripete: solo ai fini del calcolo del tasso: le poste economiche restano invariate, e non si ha reale applicazione di un fattispecie di capitalizzazione degli interessi) (6).

L'effetto che ne consegue, quando non si tiene conto della periodizzazione contrattualmente prevista ("tasso periodale", ossia: tasso da applicarsi di volta in volta sul montante precedentemente maturato), a parità di condizioni contrattuali, è dato dal fatto che chi procede a determinare il tasso di attualizzazione sulla base delle condizioni economiche del rapporto finisce per determinare, non tenendo conto della periodizzazione, un tasso di attualizzazione superiore a quello che emerge invece nel caso di applicazione dei criteri propri del tasso leasing (7), ossia tenendo conto dei criteri di capitalizzazione periodica (il che è intuitivo, ove si consideri che aumentando per così dire il montante

primo anno il montante M è dato da K (1+it), il secondo anno (posta una capitalizzazione annuale) lo stesso diviene pari a K (1+it) (1+it), che equivale poi a K (1+it)².

⁶ Se per es. calcolassimo su un finanziamento concesso alle medesime condizioni le due metodologie, avremmo i seguenti risultati:

rata semestrale (2 rate annue), dove "n" è il numero di rata e il tasso annuo "i" pari al 12% si avrebbe una discrasia rispetto alla metodologia propria del contratto di leasing.

Formula Standard: \rightarrow Rata / $(1 + i)^{(n/2)}$

ovvero: la rata dopo I anno viene attualizzata sulla base del parametro $(1+i)^n(n/2)$ e tale parametro se lo applichiamo ad esempio ad un importo pari a 100 e un tasso i=12% fornisce il seguente risultato $100*(1+12%)^n = 112$

Formula "Metodo Leasing": \rightarrow rata / $(1 + i/2)^n$.

Ovvero: la rata dopo I anno viene attualizzato sulla base del parametro $(1+i/2)^2$ e tale parametro se lo applichiamo ad esempio ad un importo pari a 100 fornisce il seguente risultato $100*(1+6\%)^2 = 112,36$.

Dopo un anno pertanto:

- con il metodo standard è stato applicato il tasso del 12% ottenendo un risultato di 112

- mentre con il metodo leasing si ottiene un valore più elevato ovvero il risultato è di 112,36 perciò un tasso annuo non del 12% ma del 12,36%.

⁷ Esemplificativamente, si può osservare l'effetto delle diverse metodologie di calcolo confrontando due contratti:

1) un leasing di 100.000 euro al tasso annuo nominale del 10% da rimborsare in tre anni con rata di euro 3.226,72 con frequenza MENSILE

2) e un leasing di 100.000 euro al tasso annuo nominale del 10% da rimborsare in tre anni con rata di euro 19.701,75 con frequenza SEMESTRALE Ora.

• con la "metodologia leasing" in entrambi i contratti (mensile e semestrale) verrebbe esposto un "tasso leasing" del 10% (che sarebbe equivalente al tasso annuo nominale), rendendo indifferente il piano con rata mensile (euro 3.226,72) da quello con rata semestrale (euro 19.701,75).

 con la "metodologia standard" il tasso che sarebbe esposto in contratto nel piano Mensile (rata sempre di euro 3.226,72) sarebbe un tasso leasing del 10,45% mentre nel secondo caso con rata Semestrale (di euro 19.701,25) il tasso leasing che sarebbe esposto in contratto sarebbe del 10,25%.

pagina 13 di 14



a ogni periodo, alla fine si perviene al medesimo montante a un lasso inferiore rispetto a un calcolo basato magari su una percentuale frazionata per periodo del tasso d'interesse, ma applicata sempre a un capitale di ammontare eguale). Consegue il rigetto della domanda.

. . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE:

Le domande di

e la

CONDANNA

Al pagamento di € 27.000 oltre spese generali cpa e iva a titolo di spese legali ed € 416,00 di spese esenti in favore di

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Milano, 6 giugno 2018

Il Giudice dott, Claudio Antonio Tranquillo